

Delibera n. 28 del 22.07.2022

Linee guida procedurali e comportamentali per i membri delle Commissioni Paesaggio

Mozione n. 47 (DCR 16.06.2022) presentata da Consulta Regionale Lombarda degli Ordini APPC

Premessa

Si rimanda espressamente ai contenuti del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio nonché agli atti di indirizzo paesaggistico regionali e relative disposizioni attuative.

Si rimanda altresì alle seguenti disposizioni del nostro Codice Deontologico:

- preambolo - “Per poter svolgere al meglio il suo compito, il Professionista ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio e di difenderla da condizionamenti esterni di qualunque natura”;
- preambolo – “La regola deontologica rende prevedibili e coercibili i comportamenti dei singoli professionisti costruendo così l’affidabilità di una categoria e, quindi, la sua credibilità. La credibilità si fonda su una corretta condotta professionale e si alimenta nella capacità del Professionista di essere all’altezza del ruolo che la Società gli affida.”;
- art. 3, comma 2: “Il Professionista, nell’esercizio della propria attività professionale, deve rispettarne la rispondenza alle norme di legge e regolamentari, di qualsiasi fonte e gerarchia, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e alle modalità esecutive più appropriate allo svolgimento dell’attività.”;
- art. 5, comma 1: “Il Professionista deve basare sulla lealtà e correttezza i rapporti e lo svolgimento della sua attività nei confronti del proprio Ordine professionale, del committente, dei colleghi e dei terzi a qualunque titolo coinvolti.”;
- art. 6: “Nell’esercizio dell’attività professionale il Professionista ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica e intellettuale, e di difenderla da condizionamenti di qualunque natura.”;
- art. 12, comma 2: “Ogni iscritto ha l’obbligo di osservare scrupolosamente tutti i provvedimenti generali o particolari emanati dal Consiglio dell’Ordine, e a prestare al medesimo adeguata collaborazione al fine di consentire nel modo più efficace l’esercizio delle funzioni allo stesso istituzionalmente demandate.”;
- art. 15, comma 3: “Il Professionista non deve vantare credito con coloro che rivestono incarichi od operano nelle Istituzioni al fine di trarre utilità di qualsiasi natura nella sua attività professionale per sé o per altri.”;
- art. 16, comma 2: “Le modalità con cui svolge il proprio ufficio, devono essere improntate a non conseguire utilità di qualsiasi natura per sé o per altri allo stesso collegati, e operare in modo da tutelare gli interessi ed il prestigio della categoria professionale.”;
- art. 16, comma 5: “Il Professionista che sia in rapporti di qualsiasi natura con componenti di commissioni aggiudicatrici ha l’obbligo di non vantare tali rapporti per trarre vantaggi di qualsiasi natura per sé o per altri.”;
- art. 19, comma 1: “Il rapporto tra colleghi deve essere sempre improntato a correttezza e lealtà.”;
- art. 19, comma 3: “L’iscritto ha l’obbligo di astenersi da apprezzamenti denigratori nei confronti di un collega.”

Analisi delle Criticità

Preso atto delle numerose criticità e segnalazioni raccolte da parte di colleghi in questi anni, si ritiene che, perseguendo i principi deontologici sopra citati, sia necessario stabilire alcuni principi procedurali e comportamentali che consentano di garantire il fondamentale apporto della figura dell’Architetto nella tutela e valorizzazione del Paesaggio sia nella veste di progettisti che di membri della commissione.

Riferimenti Normativi

- D.Lgs. 42/2004
- Atti di indirizzo paesaggistico regionali e relative disposizioni attuative

Proposta

Per le motivazioni sopra esposte, **si propone l’emanazione delle seguenti linee guida da condividere, al netto di specifiche disposizioni regionali in tema di valutazione paesistica dei progetti in ambiti non vincolati dal Codice, su tutto il territorio nazionale:**

- 1. il membro della Commissione Paesaggio ha obbligo di esprimere pareri circostanziati e motivati e riferiti alle finalità definite dal vincolo ex D.lgs. 42/2004 ricorrente. Sono pertanto da considerare non pertinenti, e conseguentemente oggetto di possibile valutazione da parte del Consiglio ovvero, se ricorrente, da parte del Consiglio di Disciplina in base alle indicazioni specifiche fornite dal Codice**

- Deontologico, espressioni di pareri che non tengano debitamente in conto quanto sopra riportato;
2. nel caso di valutazioni di impatto paesaggistico come regolamentato dalle disposizioni regionali, il giudizio espresso dalla Commissione Paesaggio deve rigorosamente attenersi alle modifiche apportate all'aspetto esteriori dei luoghi tenendo in debita considerazione la percepibilità delle modifiche proposte;
 3. sempre con riferimento alle sole valutazioni di impatto paesaggistico, si ricorda l'obbligo di attenersi alle specifiche indicazioni in merito contenute negli strumenti di indirizzo e nelle disposizioni attuative regionali, esprimendo conseguentemente esclusivamente pareri secondo le disposizioni vigenti. Si ricorda che, data l'assenza di prodromica autorizzazione paesaggistica, la valutazione di impatto rappresenta parte dell'endoprocedimento edilizio e, pertanto, dovrà essere sempre data per verificata la compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento a cura degli uffici preposti al rilascio del provvedimento, prima della valutazione di competenza della Commissione Paesaggio;
 4. si ricorda che la Commissione Paesaggio deve astenersi in modo assoluto dall'esprimere considerazioni o valutazioni sulla qualità progettuale complessiva o sulla professionalità dei colleghi avendo obbligo di valutare esclusivamente l'impatto generato dall'intervento sul paesaggio;
 5. nell'espressione del parere di competenza, la Commissione Paesaggio deve assumere i principi di proporzionalità e ragionevolezza qualora ritenesse necessario porre elementi condizionanti all'espressione del giudizio positivo ovvero nell'espressione del parere negativo. Vieppiù, il contributo positivo del ruolo assegnato al membro della commissione, in via analogica con i principi che sorreggono la conferenza dei servizi, dovrebbe essere orientato alla proposta risolutiva rivolta al Dirigente competente, capace di far venir meno il giudizio negativo;
 6. risulta fondamentale che nell'esercizio della propria funzione la Commissione Paesaggio, ispirata al principio di leale collaborazione, instauri rapporti corretti e collaborativi con tutti gli Enti coinvolti nell'iter di valutazione, in particolare laddove gli Enti stessi si sono motivatamente già espressi.

Votazione	
Favorevoli	65
Contrari	1
Astenuti	2
Totali	68